



Verbale di assemblea straordinaria dei soci per la modifica dello statuto dell'associazione

L'anno 2025, il giorno 13 del mese di Novembre alle ore 20,30 presso la sede sociale in Trezzo sull'Adda (MI) via Fratelli Bandiera n. 6/B si è riunita l'assemblea generale della Associazione MATILDA CRESCE ODV in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario il Signor Colombo Stefano, Presidente della Associazione, che constata:

– la presenza, di n.8 associati;

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea e con il consenso degli intervenuti chiama la Signora Marilena Bernardi a Presiedere l'Assemblea e la Signora Martina Lanciotti a svolgere mansioni di segretario.

La sig.ra Marilena Bernardi assume la presidenza dell'assemblea e dà lettura dell'ordine del giorno:

1. Proposta di adottare un nuovo statuto sociale;
2. Varie ed eventuali.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica agli associati che il Consiglio Direttivo, a seguito delle vigenti normative fiscali, ha ritenuto indispensabile indire l'assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale.

Successivamente dà lettura della bozza di statuto predisposta dal Consiglio Direttivo, secondo i dettami del D.Lgs. 460/97 e dell'art. 90 L. 289/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per chiedere chiarimenti ed esporre proposte e/o modifiche.

Al termine della discussione, l'Assemblea a maggioranza dei presenti

DELIBERA

di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante, ed autorizza il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per la sua registrazione.

Non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 22,30, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Bernardi Marilena

IL SEGRETARIO

Martina Lanciotti

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

*Bernardi Marilena
Martina Lanciotti*

*Colombo Stefano
Paola Manfro*



Statuto dell'Organizzazione di Volontariato

<<Associazione Matilda Cresce ODV>>

Art. 1 Costituzione, denominazione, durata

- 1) E' costituita l'Organizzazione di volontariato denominata "Associazione Matilda Cresce" che in seguito sarà denominata "Associazione", con sede in Trezzo sull'Adda, via Fratelli Bandiera n. 6/b.
- 2) L'Associazione è apolitica e aconfessionale; non esercita discriminazioni di genere, di censo, ideologiche, culturali o di altra natura se non a verificabile tutela dell'universale dignità della persona e dei suoi diritti.
- 3) L'associazione Matilda Cresce è disciplinata dal presente statuto in qualità di associazione di Organizzazione di Volontariato.
- 4) L'Associazione è libera di modificare la propria sede ove sia di utilità all'esercizio delle proprie attività, nei limiti del territorio Trezzese e nel rispetto delle necessarie comunicazioni di legge, senza che ciò richieda modifiche a questo Statuto.
- 5) L'Associazione definisce ed esercita le proprie attività, nel rispetto delle disposizioni della legge (con particolare riferimento al d.lgs. 3 luglio 2017 n.217 (Codice del Terzo Settore) in regime autonomo, avendo convenuto nelle disposizioni del presente Statuto e nel Regolamento Attuativo le linee programmatiche, direttive ed attuative che le competono.
- 6) I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.
- 7) La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 Scopi e Attività

1. Scopo primario dell'associazione è favorire l'integrazione dei bambini extracomunitari frequentanti le scuole elementari e medie inferiori, attraverso attività ludico-creative di alfabetizzazione e l'accesso ai servizi extrascolastici già presenti sul territorio.
2. L'Associazione ha per oggetto l'integrazione dei minori extracomunitari e si propone di:
 - interfacciarsi attivamente con i Servizi Sociali comunali, instaurando una collaborazione tale per cui a segnalazione avvenuta da parte del nucleo familiare del minore, l'Assistente Sociale contatterà l'associazione per valutare il volontario più idoneo ad affiancarlo. Il volontario, necessariamente maggiorenne, è tenuto a garantire una cadenza di due ore settimanali da concordare con la famiglia che usufruisce del servizio, per una durata di almeno un anno scolastico. I criteri di assegnazione del volontario saranno: la lingua (quando è possibile si affianca al nucleo un volontario che parli la loro lingua madre), la continuità (quando è possibile mantenere negli anni la collaborazione già instaurata è preferibile farlo) e la motivazione. Nei casi in cui non è possibile garantire il rapporto 1:1 in quanto il numero dei volontari è inferiore a quello dei casi da seguire, è possibile affiancare più minori ad un unico volontario in funzione delle necessità dei bambini. Sarà quindi possibile accorpare bambini frequentanti la stessa classe o con bisogni analoghi.
 - sostenere il volontario affiancato al minore nella programmazione didattica del progetto di alfabetizzazione, attraverso il monitoraggio e la consulenza. A tale scopo sono previste 3 assemblee dei soci (indicativamente ad ottobre per l'assegnazione, a gennaio-febbraio per aggiornamento delle attività per il primo quadrimestre, a giugno per la chiusura dell'anno



scolastico) e l'accesso agli strumenti didattici forniti dall'associazione in formato cartaceo, digitale o attraverso la svolgimento di laboratori creativi. La modalità prediletta di apprendimento rimane quella ludico creativa, in quanto l'interesse primario dell'associazione è favorire il benessere psicofisico del bambino che accede ai nostri servizi. È molto importante per noi, che il minore partecipi agli incontri con gioia e apprenda la lingua italiana in modo spontaneo e accattivante.

- effettuare colloqui di progettazione condivisa con gli insegnanti di classe;
 - svolgere attività di tutoring per coloro che intendono effettuare tirocinio universitario. L'associazione è autorizzata anche all'assegnazione di crediti formativi per la maturità;
 - proporre occasioni di incontro, attraverso l'ideazione di attività ludiche al solo scopo di favorire la socializzazione e la conoscenza del territorio trezzese. Sarà quindi premura dell'associazione organizzare eventi in biblioteca, al parco.. e promuovere la partecipazione alle numerose attività rivolte ai minori che il Comune di Trezzo sull'Adda offre ai suoi cittadini.
- 4 Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
 - 5 L'Associazione, senza fini di lucro e con l'azione, personale, spontanea e gratuita dei propri soci, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 - 6 L'Associazione riconosce la Scuola come bene comune essenziale e irrinunciabile, e vi fa riferimento come attore di rilevanza primaria nei processi di individuazione e definizione della socialità della persona; opera pertanto in costante contatto con l'Istituzione Scolastica e si fa parte attiva nella difesa dell'universalità di accesso e della sua funzionalità.
 - 7 L'Associazione riconosce nei Servizi Sociali degli Enti Locali, degli Enti Sovra-Comunali e nel Servizio Sanitario Nazionale riferimenti essenziali per il territorio e vi fa ricorso per quanto attiene la lettura delle problematiche emergenti; si propone altresì di contribuire ad arricchirne il patrimonio conoscitivo e di partecipare strumentalmente al loro superamento.
 - 8 L'Associazione riconosce le Istituzioni Religiose e non religiose nella loro opera di promozione umana e di rispetto della dignità della persona.
 - 9 L'Associazione riconosce le Organizzazioni di Volontariato, le Cooperative Sociali e le Reti Familiari operanti sul territorio come attori efficaci del processo di inclusione, ed opera in forma sussidiaria per favorirne l'efficienza e l'integrazione.
 - 10 Ogni iniziativa dell'Associazione si deve intendere compresa tra le attività di interesse generale esercitate in via esclusiva o principale, come descritte dall'art.5, comma 1 del d.lgs.117/2017, cod. del Terzo Settore.

L'Associazione intende agire svolgendo le attività riportate ai punti:
accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.

Nello specifico l'Associazione intende promuovere le seguenti azioni:

- la promozione, la definizione e l'esercizio di buone pratiche che favoriscano l'inclusione delle comunità migranti nel tessuto sociale del Trezzese;
- effettuare colloqui di progettazione condivisa con gli insegnanti di classe;
- svolgere attività di tutoring per coloro che intendono effettuare tirocinio universitario

Art. 3 Soci

- 1) Possono fare parte dell'Associazione i cittadini italiani e stranieri che ne fanno richiesta, indipendentemente dal loro status giuridico all'atto dell'iscrizione, e che dichiarano con tale atto di:
 - condividerne le finalità;
 - accettare le disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento Attuativo; ☐ impegnarsi nella progettazione ed esecuzione delle attività deliberate.



L'iscrizione è personale e non trasmissibile.

E' consentita la titolarità di Soci Collettivi, introducendo il limite del 50% per ETS e altri Enti senza scopo di lucro rispetto alle ODV, in accordo all'art.32, comma 2 della legge 117/2017, CTS.

- 4) L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente.
- 5) Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro dei soci all'Associazione.
- 6) L'aspirante che ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati in occasione della loro successiva convocazione.
- 7) Ciascun aderente ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di soci, per l'approvazione e modificazione dello Statuto, dei Regolamenti, la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione e in caso di scioglimento dell'Associazione. Gli associati minorenni possono esercitare il loro diritto di voto tramite dei soggetti che hanno nei loro confronti la responsabilità genitoriale.
- 8) Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione e il numero dei soci è illimitato.
- 9) La qualifica di socio si perde per:
 - dimissioni volontarie;
 - sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
 - morosità;
 - decesso;
 - esclusione deliberata dagli organi competenti in conformità al presente Statuto per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole dell'Associazione.
- 10) La perdita della qualifica di socio deve essere dichiarata con delibera del Consiglio Direttivo.
- 11) La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione da parte dell'Associazione.
- 12) La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione del socio dall'Associazione deve essere comunicata al soggetto interessato, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea dei Soci o al Collegio dei Garanti, se nominato, mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Il socio iscritto ha facoltà di recedere dall'Associazione secondo le disposizioni del Regolamento Attuativo; l'iscrizione è altrimenti intesa in essere a tempo indeterminato.
- 13) Nel momento in cui l'adesione del socio viene accolta dal Consiglio Direttivo, il socio viene inserito nel registro e gli viene consegnata una tessera soci da rinnovare annualmente.

Art. 4 Diritti e doveri dei Soci

I Soci hanno diritto a:

1. concorrere all'elaborazione del programma ed all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione, nei modi previsti dal presente statuto e dal regolamento;
2. eleggere i componenti degli organi sociali;
3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto a norma dell'art. 15 comma 3 del CTS facendo



domanda al Presidente del Consiglio Direttivo che entro 15 gg deve mettere a disposizione i libri richiesti per l'esame;

decidere su ammissione e decadenza dei Soci.

I Soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea. La quota sociale a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberata dall'Assemblea. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio.

6. I Soci hanno l'obbligo di osservare le norme dello Statuto e le delibere adottate dagli organi Sociali e di essere coerenti con gli obiettivi dell'Associazione.
7. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la propria volontà di recesso. La qualifica di Socio si perde:
 - per dimissioni;
 - per morosità a causa del mancato versamento della quota associativa annuale;
 - per esclusione a causa di comportamenti e attività in contrasto con le finalità statutarie e le deliberazioni dell'Associazione.

Art. 5 Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;

I Soci possono accedere a tutte le cariche che sono elettive e gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'esercizio della funzione. Gli organi sociali elettivi hanno durata di tre anni e i titolari delle relative cariche possono essere riconfermati.

- 1) Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia: Il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico; Il Collegio dei Garanti.
- 2) Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati. Le cariche associative sono gratuite.

L'Assemblea dei Soci ha facoltà di eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti o un Revisore Unico, secondo le modalità e con i compiti prescritti nel presente Statuto e nel Regolamento attuativo

Art. 6 Assemblea

L'Assemblea dei Soci, è l'organo sovrano dell'Associazione. Viene convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo(1/3) del Consiglio Direttivo o di un decimo (1/10) dei soci.

La convocazione dell'Assemblea, completa dell'ordine del giorno, deve essere recapitata ai soci almeno 15 giorni prima della data prevista.

Le Assemblee possono essere costituite in forma ordinaria e straordinaria e sono convocate e presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo.

a) L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- approvare il programma e il preventivo economico per l'anno successivo;
- approvare la relazione di attività e il rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);



nominare e revocare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico (se previsto);

approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;

ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivo di urgenza;

- approvare il Regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - fissare l'ammontare dell'eventuale quota;
 - Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti.
- b) L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
- c) Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 11.
- d) L'Assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, telefax o mail, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.
- e) L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero dei soci diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.
- f) In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega.
- g) In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
- h) Ciascun socio può essere portatore di una sola delega di altro socio.
- i) All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.
- j) Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.
- k) L'Assemblea Ordinaria, ogniqualvolta siano venuti a scadenza i termini delle cariche associative, decide il numero dei componenti del Consiglio Direttivo; provvede dunque al loro rinnovo, secondo le disposizioni del Regolamento Attuativo.
- l) L'Assemblea Ordinaria può deliberare l'istituzione, il mantenimento, il rinnovo, lo scioglimento del Collegio dei Garanti.
- m) L'Assemblea Ordinaria, in funzione del Bilancio Previsionale e della Relazione Programmatica approvati, può deliberare l'istituzione, il mantenimento, il rinnovo o lo scioglimento del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore Unico secondo le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento Attuativo.
- n) Delibere di Assemblea Ordinaria possono modificare il Regolamento Attuativo, secondo le modalità in questo definite. Modifiche allo Statuto possono essere deliberate solo da Assemblee Straordinarie, o comunque da parti straordinarie di Assemblee Ordinarie convocate e verbalizzate separatamente.



Art. 7 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette ad un massimo di undici membri, viene eletto ogni tre anni. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente che lo presiede. Si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente o un terzo dei suoi componenti ne facciano richiesta, sempre con 15 giorni di preavviso, salvo per urgenza a mezzo telegramma o fax. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione e, di conseguenza, pone in essere ogni atto esecutivo per la realizzazione dei programmi di attività, nel rispetto dello Statuto e degli indirizzi assembleari. Può avvalersi dell'opera di esperti esterni, che possono partecipare sia alle riunioni del Consiglio Direttivo, che alle Assemblee, con diritto di parola ma non di voto.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la maggioranza dei suoi membri con diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti. I membri del Consiglio Direttivo non possono essere eletti per più di due volte consecutive. In caso di dimissioni di più della metà dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo decade. Il presidente uscente, entro 30 giorni dal verificarsi della decadenza, convoca l'elezione del nuovo consiglio. Il Consiglio Direttivo decaduto rimane in carica per il disbrigo degli affari ordinari fino alla nomina di quello nuovo.

Il Consiglio Direttivo:

1. provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. decide l'ammontare della quota annuale di adesione all'associazione;
3. elegge nel proprio seno il presidente e il vice presidente (o i vice presidenti di cui
4. uno vicario);
5. redige il regolamento e lo sottopone per l'approvazione all'assemblea;
6. propone all'assemblea il programma annuale di attività;
7. redige il bilancio preventivo e consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
8. nomina il tesoriere che può essere scelto tra persone non componenti il consiglio direttivo; la carica di tesoriere cessa alla scadenza del consiglio direttivo;
9. valuta ed accoglie le domande di adesione di nuovi soci proponendone l'ammissione nel rispetto del regolamento; su di esse esprime motivato parere che sottopone all'approvazione dell'Assemblea, nella sua prima convocazione successiva;
10. delibera la decadenza di socio per morosità e/o per attività in contrasto con le finalità statutarie e le deliberazioni degli organi sociali dell'associazione. Contro tale delibera è ammesso ricorso all'assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata notificante il provvedimento;
11. propone le modificazioni allo statuto da sottoporre all'Assemblea straordinaria.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

Art. 8 Il Presidente e il Vicepresidente

Il Presidente e il vice sono eletti dall'Assemblea dei soci a maggioranza dei voti. La presa in carico dura tre anni e non possono essere rieletti per più di 2 volte consecutive.

Il Presidente:

1. rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
2. convoca e presiede l'Assemblea dei Soci;
3. convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
4. propone al Consiglio Direttivo i programmi di attività, iniziative varie e vigila sulla loro realizzazione;
5. adotta le decisioni urgenti, anche se non di sua competenza, salvo ratifica del Consiglio Direttivo.
6. è l'unico autorizzato ad eseguire e accettare convenzioni e contributi da pubbliche amministrazioni, enti e privati rilasciandone liberatorie quietanze.



In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente può delegare in via permanente o transitoria, parte dei propri compiti e poteri al Vice Presidente.

Art. 9 Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:

1. convenzione comunale annuale proveniente dai fondi speciali presso le Regioni di cui alla legge 266/91 e D.M. 8/10/1997 e presso altri enti o istituzioni secondo la legislazione vigente;
2. contributi di privati e di enti pubblici;
3. Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e non può mai essere distribuito o diviso fra i soci.
4. Le eccedenze del rendiconto, i lasciti, le erogazioni e le donazioni, sono interamente destinati alla realizzazione degli scopi sociali attraverso la loro costituzione in patrimonio

Art. 10 Bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. ogni anno devono essere redatti a cura del Consiglio Direttivo i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea rispettivamente entro il 30 novembre e il 3 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza dei soci 15 giorni prima della presentazione all'assemblea.

I bilanci devono essere depositati presso la sede sociale dell'associazione, dove potranno essere liberamente consultati dai soci previa richiesta al presidente.

- 1) Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art.13 e dall'art.87 del d.lgs. n.117/2017.
- 2) Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
- 3) I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori, se previsto, almeno 30 giorni prima della presentazione all'Assemblea.
- 4) Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.
- 5) Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'articolo;
- 6) E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi o capitale durante la vita dell'Associazione ai sensi dell'art.8 comma 2 de d.lgs.117/2017.

Art. 11 Scioglimento dell'Associazione

- 1) Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti . Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno due terzi dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 2) Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
- 3) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti previo parere dell'Ufficio regionale del RUNTS di cui all'art.45 comma 1 del d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla

legge ad altro ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea che nomina il liquidatore aventi analoga natura giuridica ed analogo scopo. Nel caso l'assemblea non individui l'Ente a cui devolvere il patrimonio residuo il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 12 Norme di attuazione

1) Per tutto quanto non menzionato nel presente Statuto, costituiscono riferimento le leggi Nazionali e Regionali vigenti e i principi dell'ordinamento giuridico.



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DI GORGONZOLA
Registrato il 17.11.25 al N. 578 s. 3. ORIGINALE ECENTE
PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE

Firma su delega della Direttrice provinciale
Francesca CATOLA

Il Funzionario
Roberto Rinaldi